

Sent. 3423/18
RG. 6116/18.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace del mandamento innanzi indicato, Dr. Mauro Goracci, nel procedimento civile n. 6116/2018 R.G.

TRA

CAMMILLI ROBERTO, quale l.le rapp.te della Soc. SEFIR SRL
sedente a Firenze in Via De' Cattani, n. 123/125 ed ivi
elett.te Dom.to in Via C. Landino, n. 7/a presso il difensore
l'Avv. Fabio Piccioni

E

COMUNE DI SESTO FIORENTINI, in persona del Prefetto pro-tempore

Ha pronunciato la seguente


SENTENZA

Oggetto: Ricorso ex D.L.vo n. 150/2011.

PREMESSO IN FATTO

-Che, con ricorso tempestivamente depositato, il ricorrente proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di Firenze avverso il verbale di accertamento n. 15027U/2018 emesso in data 7/5/2018 dalla Polizia Municipale di Sesto Fiorentino;

-che con il suddetto verbale veniva contestata al ricorrente la violazione di cui all'art. 126 BIS del D.Lvo n. 285/92, perché "SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO non ottemperava all'invito di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida di colui che in data 17.1.2018 conduceva il veicolo tg. FG678YJ per violazione dell'art. 146 notificato in data 6.2.2018 con verbale n. 2918R/2018";



-che il ricorrente chiedeva l'annullamento del suddetto provvedimento per i seguenti motivi:1)infondatezza della infrazione sussistendo le circolari ministeriali interpretative della norma, 2)pendenza di procedimento dinanzi al Gdp di Firenze in relazione al verbale presupposto;

-che il Comune di Sesto Fiorentino si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva,con la quale chiedeva il rigetto del ricorso proposto;

-che all'udienza del 27.11.2018 comparivano i difensori di entrambe le parti e insistevano nelle rispettive conclusioni,e il Giudice ritenendo la causa sufficientemente istruita, provvedeva a trattenerla in decisione con contestuale lettura del dispositivo in udienza;Tutto ciò premesso,

IN DIRITTO

L'opposizione è fondata e,pertanto deve essere accolta.

Dagli atti di causa emerge che l'opposizione relativa al verbale presupposto e' stata accolta dal Giudice di Pace di Firenze con sentenza definitiva;circostanza dichiarata espressamente da entrambi i difensori delle parti.Pertanto,la fondatezza delle ragioni esposte dal ricorrente nel corso del precedente procedimento,a seguito dell'annullamento del verbale presupposto, configura il giustificato o documentato motivo ex art.126 bis/2 co. Cds che consente al ricorrente di omettere la comunicazione dei dati prevista ex art.126 bis Cds.Infatti,secondo questo giudicante,il verbale presupposto annullato con sentenza non puo' costituire validamente la fonte di un successivo verbale e quindi

la comminazione delle sanzioni previste dall'art.126 bis.

D'altra parte, le circolari ministeriali in materia del 29/4/2011 e del 5/9/2011 non prevedono l'applicazione della sanzione di cui all'art.126 bis del Cds nel caso in cui sia stato presentato un ricorso avverso il verbale presupposto, mentre nel procedimento in esame il verbale e' stato addirittura annullato con sentenza. Pertanto, sussistono validi motivi per accogliere il presente ricorso con condanna della parte soccombente alle spese di lite che vengono liquidate nel dispositivo.

Tutto ciò premesso

P.Q.M.

Il Giudice di Pace ,definitivamente pronunciando,letti gli atti, ogni ulteriore eccezione disattesa,

ACCOGLIE

Il ricorso e,per l'effetto


ANNULLA

Il verbale impugnato e la relativa sanzione.

Dispone la condanna delle spese di lite a carico della PA che liquida in euro 250,000oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

FIRENZE,27/11/2018

Il Giudice di Pace
Dr.MAURO GORACCI



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Stefania M...

